

ALUNNO _____

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Titolo I

Premessa

Il presente Regolamento d'Istituto ha l'obiettivo di determinare le norme idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica e la ordinata convivenza all'interno dell'Istituto di tutti i soggetti che vi partecipano; esso fissa anche le condizioni generali di offerta del servizio scolastico.

Con il termine Istituto si intende l'insieme di tutti gli elementi (soggetti, servizi, strutture a prescindere dal riferimento o meno ad uno specifico plesso scolastico fra quelli infra indicati) organizzati dall'Istituto Petrarca 3 per la prestazione delle attività culturali, educative, ludico-ricreative e di servizio a favore delle famiglie degli alunni.

La struttura dell'Istituto si compone di un plesso denominato "Istituto Petrarca 3", con sede a Palermo in via Guglielmo Peralta 15. In conformità al legittimo principio di autonomia della scuola non statale paritaria, costituisce oggetto del presente Regolamento le fattispecie che possono discostarsi dalla normativa vigente, cui si rinvia per tutto ciò che in esso non è esplicitamente trattato.

Titolo II

Organizzazione scolastica

Art. 1. Definizione componenti scolastiche.

Le componenti scolastiche si suddividono in organi collegiali e rappresentanze scolastiche.

Esse definiscono l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione scolastica nel quadro delle norme che ne individuano competenze e composizione.

Art. 2. Organi collegiali.

Organi collegiali dell'Istituto sono: il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Interclasse.

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in orari non coincidenti alle attività didattiche.

Essi garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

Art. 3. Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto è composto da due rappresentanti dei docenti, due rappresentanti dei genitori, un rappresentante del personale amministrativo e dal Gestore.

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni.

Art. 4. Collegio dei Docenti.

Il Collegio dei Docenti è composto dal Coordinatore Didattico e dal personale docente in ruolo.

E' presieduto dal Coordinatore didattico che attribuisce le funzioni di segretario a un docente incaricato nel ruolo di collaboratore del Coordinatore. Il Collegio dei Docenti rimane in carica un anno e delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto.

Art. 5. Coordinatore didattico.

Il Coordinatore didattico viene nominato dal Gestore con il compito di garantire il necessario raccordo tra didattica e gestione, con particolare riferimento alla cura dei rapporti con i docenti, con il personale non docente e con le famiglie; individua, altresì, eventuali problemi che possono sorgere all'interno del plesso e le proposte per affrontarli e risolverli.

Art. 6. Consiglio di Interclasse.

Il Consiglio di Interclasse è composto dai docenti di classi parallele e dai rappresentanti dei genitori di ogni classe.

Ha la durata di un anno ed è presieduto da un docente nominato dal Gestore.

Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine dell'azione educativa e didattica ed iniziative di sperimentazione..

Agevola il rapporto reciproco tra docenti e genitori.

Art. 7. Componenti scolastiche.

Rappresentanze scolastiche dell'Istituto sono i genitori, il Gestore, il personale docente, il personale ATA, il Presidente del Consiglio di Istituto, il Rappresentante di classe, il Coordinatore Didattico.

Art. 8. Genitori.

I genitori partecipano al processo di formazione dei figli e collaborano con l'Istituto in relazione alle scelte didattiche ed in funzione della naturale integrazione del proprio figliuolo nell'ambiente scolastico, della partecipazione all'attività scolastica (didattico e/o ludico-ricreativa), nonché del rispetto delle regole dell'Istituto.

È fatto obbligo ai genitori di rappresentare all'Istituto le eventuali patologie del bambino e/o le intolleranze alimentari conosciute, ove possibile a mezzo di apposita certificazione sanitaria.

Art. 9. Personale docente.

Il personale docente ha il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento degli alunni con l'obiettivo di potenziare la crescita culturale degli stessi.

Art. 10. Rappresentante dei Genitori.

In ogni classe è prevista la figura del Rappresentante dei Genitori, eletto dagli stessi allo scopo di coordinare i rapporti tra genitori e docenti.

Partecipa alla formulazione, congiuntamente ai docenti, di proposte in ordine all'azione educativa e didattica della classe, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi educativi e didattici.

Il Rappresentante dei Genitori è portavoce nei confronti del Coordinatore Didattico, delle istanze dei genitori, cui rappresenta particolari problematiche e proposte relative alla classe. A tal fine può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Genitori.

Il Rappresentante dei Genitori esercita le sue funzioni per tutta la durata dell'anno scolastico e decade con la fine dell'attività didattica.

Art. 11. Assemblea dei Genitori.

Il Coordinatore Didattico, su richiesta dei Rappresentanti di classe e previa esibizione dell'Ordine del giorno, può convocare l'Assemblea dei genitori di una classe che dovrà tenersi all'interno dei locali dell'Istituto.

Titolo III

Ingresso e permanenza in Istituto

Art. 12. Ingresso in Istituto.

La puntuale osservanza dell'orario è un'esigenza fondamentale della scuola.

L'accesso degli alunni, all'interno dei locali scolastici avviene alle ore 8,30. L'ingresso in istituto avviene sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici.

L'insegnante accoglie gli alunni della propria classe ed a tal fine dovrà recarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (come da art. 42 comma 5 CCNL 4-8-1995). In caso di assenza o ritardo dell'insegnante la vigilanza degli alunni è affidata, in prima istanza, ai collaboratori scolastici.

I genitori, o chi ne fa le veci (tutori e/o accompagnatori) degli alunni portatori di handicap nel corso dell'anno scolastico possono accompagnare i propri figliuoli in aula unitamente al collaboratore scolastico.

Le lezioni hanno inizio alle ore 8,30 in corrispondenza del secondo suono della campanella con un margine di tolleranza non superiore ai 10 (dieci minuti).

L'ingresso oltre l'orario indicato sarà consentito soltanto in casi debitamente giustificati e limitatamente alla seconda ora da considerarsi entro le ore 09:15.

Art. 13. Permanenza in Istituto.

Gli alunni svolgono l'attività didattica nelle aule o negli ambienti appositamente predisposti per la specifica attività.

Gli insegnanti devono assicurare la loro costante presenza negli ambienti in cui si svolge l'attività didattica.

Gli alunni che abbiano necessità di utilizzare i servizi igienici durante lo svolgimento dell'attività didattica saranno vigilati dalle assistenti.

L'insegnante che abbia la necessità di comunicare con un genitore durante l'orario di svolgimento delle attività provvederà a recapitargli un invito scritto del quale darà comunicazione scritta al Coordinatore didattico.

Art. 14. Ricreazione.

Il periodo di ricreazione è stabilito dalle ore 09:30 alle ore 10:40.

Art. 15. Refezione.

L'Istituto fornisce agli alunni un pasto completo secondo le prescrizioni igienico alimentari.

Eventuali particolari esigenze degli alunni - conseguenti a loro intolleranze e/o allergie alimentari - dovranno essere prontamente rappresentate al personale dell'Istituto. In caso di omessa informazione nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Istituto.

Art. 16. Vigilanza.

Le assistenti sorvegliano l'ingresso dell'Istituto, e tutti gli spazi comuni della struttura.

La vigilanza degli alunni, in aula o in altre zone ove l'attività didattica si svolge, è garantita dal personale docente e dalle assistenti.

Qualora si verificano malori improvvisi si avrà cura di avvertire la famiglia dell'alunno e, in casi di particolare urgenza, ove possibile di concerto con i genitori, si farà ricorso agli idonei presidi ospedalieri. È fatto salvo, comunque, l'obbligo dei genitori di cui all'art. 9 ultimo periodo.

Nessuna persona estranea alla struttura scolastica - ivi comprendendosi anche i genitori degli alunni - può avere accesso ai locali scolastici durante l'orario di svolgimento delle attività.

L'ingresso dei genitori è consentito in detti orari soltanto in presenza di specifiche esigenze (dovutamente rappresentate) e sempre previa autorizzazione del Gestore e del Coordinatore didattico.

È fatto obbligo ai genitori di comunicare al Gestore eventuali propensioni del carattere del proprio figliuolo che, per iperattività comportamentale o per particolare vivacità del temperamento, richiedano, in ambito scolastico, un particolare controllo ed adeguata vigilanza dello stesso.

Titolo IV

Comportamento degli alunni

Art. 17. Condotta da tenere in Istituto.

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento composto, rispettoso delle regole e dell'ambiente in cui interagiscono e manifestano la propria personalità.

In particolare gli alunni hanno il dovere di:

1. Rispettare l'orario scolastico;
2. Mantenere un abbigliamento decoroso, presentandosi a scuola ordinati nell'aspetto e puliti nella persona. E' fatto obbligo altresì di indossare la divisa fornita dall'Istituto o da specifica ditta esterna;
3. Assumere un atteggiamento rispettoso dei docenti e del personale tutto nonché degli altri alunni;
4. Non utilizzare assolutamente il telefonino durante l'orario scolastico.
5. Utilizzare correttamente le attrezzature e gli spazi scolastici;

6. Collaborare a mantenere ordinate e pulite aule, banchi ed attrezzature. Ogni alunno è responsabile della pulizia e dell'ordine del proprio posto di lavoro;

7. Non consumare cibi e bevande in classe e nei locali scolastici durante le ore di lezione;

8. Non accendere fuochi, non introdurre e maneggiare sostanze pericolose e/o oggetti pericolosi all'interno dell'Istituto;

9. Svolgere i compiti loro assegnati che costituiscono attività di consolidamento e rinforzo.

E' vietato sporcare e imbrattare l'ambiente, i locali e i servizi igienici, lasciare carta e rifiuti di ogni genere in giro, sporcare e imbrattare i muri e mobili e gli arredi (macchie, incisioni, abrasioni, bruciate) l'alunno è responsabile, secondo le proprie capacità, del proprio banco e della propria postazione di lavoro.

I genitori o i tutori degli alunni sono tenuti al risarcimento per i danni eventualmente provocati, per incuria o dolo, a strutture, arredi, attrezzature, materiali e prodotti scolastici; essi sono egualmente responsabili dei danni arrecati dai propri figliuoli ad altri compagni per condotte violente assunte all'interno dell'ambiente scolastico.

Art. 18. Materiale didattico, effetti personali ed oggetti smarriti.

Ogni alunno è tenuto a portare a scuola tutto l'occorrente per lo svolgimento delle lezioni.

Salvo diversa indicazione dei docenti, gli alunni sono tenuti a portare con sé tutti i sussidi e i materiali didattici e tecnici necessari per seguire le lezioni e svolgere le verifiche.

Non si autorizzano fotocopie di libri di testo.

Gli alunni non devono portare a scuola oggetti di valore, né somme di denaro, né altri oggetti non attinenti all'attività scolastica.

Al fine di rendere sicuro ed agevole il riconoscimento del proprietario, tutti gli effetti personali, i libri, i quaderni e gli altri attrezzi scolastici devono essere personalizzati. L'Istituto non risponde degli oggetti smarriti non personalizzati, decorso un mese dal loro rinvenimento.

L'Istituto declina ogni responsabilità per smarrimento o furti di qualsiasi genere, anche se si verificano all'interno dei plessi scolastici.

Art. 19. Ritardi.

I reiterati ritardi saranno causa di richiamo formale ai genitori e verranno conteggiati come ore nelle assenze, insieme alle entrate posticipate.

Art. 20. Assenze.

Le assenze devono essere giustificate da uno dei genitori o dal tutore.

Le assenze dovute a malattia, se protratte per oltre cinque giorni, dovranno essere documentate dal certificato medico.

Nel caso di patologie infettive gli alunni potranno far ritorno a scuola previa esibizione di idonea certificazione sanitaria attestante l'avvenuta guarigione; il certificato medico sarà tenuto dal docente di classe. In mancanza e nell'impossibilità di affidare l'alunno al genitore, egli sarà escluso dalle attività comuni.

Art. 21. Foto ricordo.

E' consentita la foto di classe.

Il genitore che non voglia che il proprio figliuolo sia ritratto e che, pertanto, sia estromesso dalla

riproduzione fotografica di gruppo, dovrà comunicarlo al Coordinatore o al Gestore.

Titolo V

Attività esterne ai plessi scolastici

Art. 22. Passeggiate didattiche.

Durante l'ordinario orario delle lezioni, sono consentite passeggiate all'esterno (e nei pressi) degli edifici scolastici a scopo didattico ed educativo. Esse si svolgeranno a discrezione del docente che si fa carico dell'iniziativa e saranno preventivamente comunicate ai genitori degli alunni, che dovranno fornire apposita autorizzazione scritta.

L'escursione dovrà essere comunicata per iscritto al Dirigente scolastico a cura del docente organizzatore, che relazionerà preventivamente sull'itinerario (percorso, destinazione, ora di partenza e di ritorno).

Per particolari ragioni didattiche, o per esigenze logistico-organizzative o per la presenza di alunni portatori di handicap, ci si avvarrà della presenza dei docenti di sostegno o dell'ausilio dei genitori rappresentanti di classe.

All'insegnante resta, in ogni caso, la direzione e la responsabilità della classe.

Art. 23. Visite guidate.

Le visite guidate si effettuano in giornata. Hanno una particolare importanza per il carattere istruttivo e culturale che deve contraddistinguerle, per il grado di socializzazione che permettono di raggiungere e per il maggior contatto tra gli alunni e tra essi ed i docenti accompagnatori.

Le disposizioni disciplinari sotto indicate si estendono anche alle visite guidate.

Gli alunni sono tenuti ad obbedire, a collaborare con i docenti accompagnatori e a tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose.

Atti di insubordinazione disciplinare degli alunni durante l'attività saranno considerati atti di indisciplina scolastica.

Criteri Generali:

- E' previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni, fino ad un massimo di tre docenti per classe; nonché un docente di sostegno ogni due alunni portatori di handicap.

- Dichiarazione di disponibilità dei docenti ad accompagnare gli alunni a prescindere dall'orario personale di servizio.

- Partecipazione, ove possibile, dei rappresentanti di classe relativamente alla disponibilità dei posti pullman e con oneri finanziari a loro esclusivo carico.

- Obbligo da parte del genitore o tutore di stipulare, in favore dell'alunno, contratto di assicurazione per responsabilità civile e contro infortuni.

- Necessità di individuare un referente tra i docenti accompagnatori.

Procedure:

- Proposte di viaggi e spettacoli formulate dal corpo docente in sede di Consiglio d'interclasse;

- Delibera del Collegio dei docenti;

- Delibera del Consiglio di Istituto;

- Autorizzazioni scritte dei Genitori;

- Elenchi alunni bollati e firmati dal Gestore;

- Lettera di accompagnamento da parte del Gestore;

- Relativamente ad eventuali, ulteriori, straordinarie iniziative didattiche delle singole classi legate a progetti di educazione ambientale o educazione alla legalità o altro (recite, spettacoli presso teatri, spazi comunali, visione di film, mostre, iniziative in occasione di feste religiose e civili, manifestazioni, uscite in città...) i docenti organizzatori dovranno darne comunicazione al Gestore e/o al Coordinatore ed acquisire l'autorizzazione dei genitori.

Ogni itinerario dovrà prevedere che il punto di partenza coincida con quello della sede scolastica.

Titolo VI

Provvedimenti disciplinari

Art. 24. Gravi mancanze.

Assumono particolare gravità: le mancanze contro la moralità, la bestemmia, il furto, l'insincerità, le abitudini a qualsiasi forma di violenza e al disimpegno scolastico, le assenze ingiustificate e gli episodi che turbano il regolare andamento della scuola.

Art. 25. Sanzioni.

La scuola per i casi di particolare gravità, ricorrerà alle sanzioni disciplinari previste dalla vigente legislazione scolastica, in particolare all'ammonizione, alla sospensione (con o senza obbligo di frequenza).

Se ammonito, l'alunno non verrà ammesso alle lezioni senza aver fatto controfirmare dai genitori l'ammonizione comunicata alla famiglia.

In casi estremi, la sanzione può consistere nella perdita del diritto-dovere di fruizione del servizio scolastico.

Titolo VII

Condizioni economiche

Art. 26. Pagamenti.

I genitori o i tutori si impegnano in favore dell'Istituto agli annuali pagamenti anticipati della quota d'iscrizione e della retta scolastica, potendosi avvalere, in relazione a quest'ultima, della facoltà di effettuare il pagamento mediante la corresponsione anticipata di 10 rate mensili.

Il regolare pagamento della retta, ovvero delle relative rate, è condizione essenziale per la frequenza e la conferma dell'alunno negli anni successivi.

L'importo delle rette degli anni successivi sarà comunicato normalmente al momento del rinnovo dell'iscrizione, che costituirà accettazione delle nuove condizioni.

In caso di comprovate necessità fatte proprie e comunicate dall'Istituto, l'importo delle rette potrà subire alcune variazioni nel corso dell'anno.

Il ritiro anticipato dell'alunno dall'Istituto comporta sempre e comunque il pagamento delle rate mensili pattuite fino al completamento dell'intero importo della retta relativa all'anno scolastico in corso.

Il mancato pagamento di n° 2 rate da diritto al Gestore all'immediata sospensione del servizio.

L'Istituto non è tenuto alla restituzione o al rimborso di altre rate delle rette già pagate nonché di quelle a scadere a qualsiasi titolo e forma. L'Istituto non è tenuto al rimborso della quota di iscrizione.

Titolo VIII

Relazioni intersoggettive e funzionamento degli organi scolastici.

Art. 27. Docenti e collaboratori scolastici.

E' proibito allontanare gli alunni dalle classi, facendoli sostare nei corridoi.

In caso di assenza del Docente, le assistenti hanno l'obbligo di vigilare sugli alunni e di segnalare tempestivamente agli altri Docenti collaboratori eventuali ritardi nella sostituzione degli insegnanti assenti.

Durante il cambio dell'ora gli alunni attenderanno in classe l'arrivo dell'insegnante. Questi lascerà la classe al suono della campana. I collaboratori scolastici in servizio al piano, assicureranno la vigilanza.

Nel caso risulti impossibile sostituire l'insegnante assente, i collaboratori scolastici provvederanno a dividere gli alunni della classe incustodita nelle altre aule, ove si svolgono normalmente le lezioni.

Art. 28. Comunicazioni Scuola-Famiglia.

I genitori sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni loro riguardanti affisse nell'Albo dell'Istituto.

Al fine di realizzare una più proficua collaborazione tra la scuola e la famiglia, i genitori devono regolarmente informarsi sullo svolgimento delle diverse attività.

Salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 5, i colloqui dei genitori con gli insegnanti sono consentiti soltanto nelle ore e nei luoghi stabiliti. E' vietato rivolgersi agli insegnanti, al personale direttivo di segreteria ed ausiliario con

arroganza ed ineducazione, assumendo atteggiamenti pericolosi o ricorrendo al turpiloquio, come pure ad aggressioni fisiche e verbali.

E' assolutamente vietata la comunicazione con gli insegnanti telefonicamente durante le ore di lezione.

Genitori e tutori si impegnano a comunicare all'Istituto quanto previsto dagli articoli 9, 17 e 18 del presente Regolamento le cui disposizioni vengono qui richiamate.

Art. 29. Funzionamento degli organi collegiali.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione avviene con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'Albo dell'avviso di convocazione stesso.

In ogni caso l'affissione all'Albo nei tempi stabiliti è adempimento sufficiente per la regolare costituzione dell'organo collegiale.

In casi di estrema urgenza si può eccezionalmente derogare a tale obbligo ricorrendo a canali di comunicazione immediata.

Art. 30. Programmazione delle attività degli organi collegiali.

Ogni organo collegiale, per quanto di sua competenza, programma un calendario delle proprie attività da svolgersi alle date e secondo l'Ordine del giorno stabiliti.

Art. 31. Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art. 32. Convocazione del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente(Genitore) tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta il Gestore.

Art. 33. Riunioni degli insegnanti.

Oltre alle riunioni degli organi collegiali gli insegnanti potranno riunirsi per partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento regolarmente autorizzati.

Art. 34. Riunioni dei genitori.

Qualora i genitori ritengano necessario indire tra loro un'assemblea per discutere su problematiche della comunità scolastica, possono chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico dell'utilizzo dei locali scolastici, dietro presentazione dell'Ordine del Giorno e fornendo le opportune garanzie nella gestione degli spazi scolastici.

L'Istituto non risponderà del loro operato svolto in questa sede, declinando ogni responsabilità e fermo restando il diritto dell'Istituto a pretendere il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose e/o persone.

Art. 35. Elezioni cariche e deliberazioni.

Le elezioni delle cariche previste per gli organi collegiali avvengono a scrutinio segreto.

La votazione palese è ammessa se richiesta da almeno un terzo dei componenti e votata a maggioranza relativa.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono vincolanti purché adottate in presenza della maggioranza assoluta dei componenti. A parità di voto è determinante il voto del presidente dell'organo collegiale o, in sua assenza, del vice presidente.

Le deliberazioni sono a votazione palese, fatta salva la richiesta di almeno un terzo dei componenti, di votare a scrutinio segreto.

Titolo IX

Uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca

Art. 36. Utilizzo dei locali scolastici.

La palestra dovrà essere utilizzata per l'attività motoria secondo un prestabilito orario interno; sarà posta particolare cura ad evidenziare eventuali situazioni ambientali che rendano inadegui gli spazi per tale utilizzo ed a segnalarle con tempestività agli Enti proprietari, per attuare con sollecitudine gli opportuni interventi.

Le aule libere, i saloni e la palestra potranno essere utilizzati dai docenti, dagli alunni e dai genitori degli alunni per lo svolgimento di riunioni, festeggiamenti ed altre attività extrascolastiche, previo accordo ed autorizzazione del Gestore o del docente delegato.

Art. 37. Sussidi.

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro curricolare.

La fotocopiatrice può essere utilizzata per riprodurre testi elaborati da insegnanti e alunni a scopo didattico e comunque nel rispetto della Legge n. 159/93.

Lo smarrimento o il danneggiamento di materiali o di altri sussidi sarà verbalizzato con tempestività, dando di ciò comunicazione al Gestore per i provvedimenti del caso.

Gli alunni, il personale docente e non docente sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.

Art. 38. Informazioni all'utenza.

Il P.O.F. ed il Regolamento di Istituto sono disponibili presso la segreteria della scuola ed affissi sulle apposite bacheche per la loro obbligatoria visione e conoscenza.

I documenti ufficiali sono, altresì, consegnati gratuitamente alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Titolo X

Efficacia del Regolamento d'Istituto

Art. 39. Redazione del Regolamento d'Istituto. Efficacia.

Il presente Regolamento d'Istituto è il frutto del lavoro di una Commissione paritetica, deliberata dal Consiglio di Istituto, nella quale sono presenti tutte le

componenti della comunità scolastica (Gestore, docenti, genitori, personale ATA) che ha determinato la revisione del Regolamento la cui stesura definitiva è stata infine approvata dal Consiglio di Istituto. Esso è obbligatorio in ogni sua parte.

Le norme del presente Regolamento, con riferimento anche alle modifiche regolarmente approvate, sono vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti (ivi diffusamente citati) che partecipano e concorrono allo svolgimento di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche dell'Istituto.

Art. 40. Conoscibilità.

E' fatto onere all'utenza tutta, specie ai genitori o ai tutori che vogliono iscriverne alla Scuola Petrarca 3 i propri figliuoli o rappresentati, di prendere visione, per averne conoscenza, delle condizioni generali contenute nel corpo del presente Regolamento.

Art. 41. Conformità alle leggi.

Il Regolamento d'Istituto è conforme alle norme sull'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/97 D.P.R. 275/99, Regolamento sull'autonomia DD.MM. 251/98 e 179/99 sulla sperimentazione), sulle scuole aperte e le attività extracurricolari (D.P.R. 567/96, modificato ed integrato dal D.P.R. 156/99), sull'orientamento (direttiva 487/97), sull'accoglienza (L. 9/99 D.M. 323/99 e Regolamento sull'attuazione dell'art.1 L. 9/99).

Le norme del presente Regolamento vanno considerate e interpretate in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 42. Validità e modifica.

Il Regolamento d'Istituto resta in vigore fino a nuove eventuali disposizioni del M.P.I.

Esso è soggetto, peraltro, a revisioni ed aggiornamenti su proposta di chiunque ne abbia interesse all'interno della comunità scolastica, secondo le seguenti modalità:

1. Le proposte di modifica devono pervenire al Consiglio di Istituto in forma scritta, correlate da motivazione. Esse devono essere portate a conoscenza dei componenti del Consiglio di Istituto almeno 15 giorni prima della convocazione della riunione avente all'Ordine del giorno le modifiche al Regolamento.

2. Le proposte di modifica formulate da un genitore devono essere correlate da almeno venti firme di altri genitori; per le altre componenti della scuola, le proposte possono essere formulate anche singolarmente.

3. La riproposizione della medesima proposta di modifica, anche se effettuata da una componente diversa, è ammessa se è intercorso almeno un anno solare dalla prima proposta.

4. Le eventuali modifiche al Regolamento devono essere comunicate al Collegio dei Docenti per la formulazione del relativo parere, approvate, a maggioranza relativa, dal Consiglio di Istituto e pubblicate entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Il presente Regolamento è suscettibile di modifica in ordine agli aspetti di natura disciplinare e/o organizzativa. Non possono in alcun modo costituire oggetto di modifica le condizioni economiche, se non da parte dell'Istituto Petrarca 3 o dalla società che lo gestisce (DEA S.r.l.).

Istituto Petrarca 3
DEA S.r.l.

per presa visione e accettazione
Il genitore/il tutore